



STATUTO

CASSA MUTUA TOSCANA BCC

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 maggio 2024

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

In conformità al Contratto di Secondo Livello Locale per il personale delle BCC e delle Aziende aderenti alla FTBCC (di seguito “CSLL”), stipulato dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito “FTBCC”) e dalle OO.SS. locali, è costituita un’Associazione ad esclusivo scopo assistenziale denominata Cassa Mutua Toscana BCC, di seguito indicata “Cassa” o “Associazione”.

ARTICOLO 2

La Cassa, ente non commerciale privo di fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità, eroga ai Soci e ai rispettivi familiari iscritti prestazioni integrative, aggiuntive e sostitutive del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni possono essere erogate direttamente o mediante Compagnie di assicurazione, altri Fondi sanitari o Casse mutue o Società di mutuo soccorso.

Il funzionamento della Cassa, le condizioni, la natura e le modalità delle prestazioni sono precisati nel Regolamento e nel Piano sanitario.

La Cassa ha sede legale in Bagno a Ripoli presso la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino, località Osmannoro - via Senna n° 1.

Ha durata illimitata finché non vengano meno i presupposti per cui è stata costituita o per essere i Soci in numero inferiore a trenta.

TITOLO II

COMPAGINE SOCIALE

ARTICOLO 3

Possono essere Soci, e quindi beneficiari delle prestazioni della Cassa:

a) i dipendenti:

1. delle Aziende aderenti alla FTBCC o destinatarie della Contrattazione Collettiva del Credito Cooperativo;
2. delle Aziende del Credito Cooperativo che, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, affidino l’assistenza sanitaria integrativa alla Cassa Mutua Toscana BCC;
3. della Cassa Mutua Toscana BCC;
4. delle Aziende di credito che abbiano la propria sede e attività prevalente in Toscana o Umbria che, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, affidino l’assistenza sanitaria integrativa alla Cassa Mutua Toscana BCC;

b) gli ex dipendenti in quiescenza o in attesa di pensione;

c) gli ex dipendenti ammessi al beneficio delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo” istituito presso l’INPS;

d) i Soci licenziati per motivi di salute.

La contribuzione a carico delle Aziende è stabilita dalla Contrattazione Collettiva del Credito Cooperativo. Le Aziende che non applicano tale contratto devono uniformare la propria contribuzione a quella ivi definita.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la sospensione dell'attività rimborsuale, a norma del regolamento della Cassa Mutua, nei confronti dei Soci di quelle aziende che non adempiano al versamento dei contributi o alla loro trasmissione nei tempi e modi comunicati dalla Cassa.

ARTICOLO 4

Possono iscriversi alla Cassa tutti i dipendenti delle Aziende di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

La validità della qualifica di Socio è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione.

Nella domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere dichiarato di accettare le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Assembleare ed elettorale, nel Regolamento e nel Piano sanitario e di ottemperare alle prescrizioni emanate dal Consiglio di amministrazione per la loro applicazione.

La qualifica di Socio non è temporanea né soggetta a termine o decadenza e si perde esclusivamente per le ragioni previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 5

L'ammissione a Socio avrà effetto dal primo giorno del mese a cui si riferisce il versamento dell'importo dovuto sulla base di quanto stabilito dal Regolamento.

L'ammissione, di norma, sarà rifiutata a coloro che, avendo già fatto parte della Cassa, ne siano stati esclusi a norma dell'articolo 6 del presente Statuto.

La contribuzione a carico del Socio, per sé e per i suoi familiari, è stabilita dal Regolamento della Cassa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere ceduto a terzi per alcun motivo. In caso di scioglimento dell'Ente o di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, a questi non spetterà alcuna indennità, liquidazione od altro a tale titolo.

La responsabilità patrimoniale dei Soci è limitata al contributo annuo versato da ciascuno.

ARTICOLO 6

Si perde la qualifica di Socio della Cassa nei seguenti casi:

- a) recesso: comunicato all'azienda di appartenenza e al Consiglio di amministrazione della Cassa per iscritto;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento pensionistico tranne nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione in caso di:
 1. persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
 2. comportamenti che arrechino danni morali, reputazionali o materiali alla Cassa;
 3. frodi tentate o consumate nei confronti della Cassa;
 4. mancato pagamento dei contributi associativi, anche per i familiari, per un periodo di almeno sei mesi;
 5. decesso.

ARTICOLO 7

In caso di inadempimenti, di violazioni di norme associative o di comportamenti lesivi che arrechino danni morali, reputazionali o materiali alla Cassa da parte del Socio, il Consiglio di amministrazione, qualora ritenga che non vi siano i presupposti per l'esclusione prevista dal precedente articolo 6, può deliberare la sospensione, per il periodo di tempo stabilito, fino ad un massimo di 12 mesi. Il Socio, continuando a versare il contributo associativo, perderà il diritto a ricevere le prestazioni della Cassa per sé e per i propri familiari iscritti per il periodo di tempo individuato dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7 BIS

L'esclusione o la sospensione di cui ai superiori artt. 6 e 7 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e possono essere contestate dal Socio escluso o sospeso secondo il seguente procedimento:

- a) il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione con atto scritto comunicato al Socio, contenente le motivazioni del provvedimento;
- b) il Socio ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione per proporre le sue contestazioni o le sue osservazioni; decorso detto termine senza che il Socio abbia sollevato osservazioni o contestazioni, la delibera di esclusione o sospensione diventa definitivamente efficace;
- c) avvenuta la proposizione di contestazioni od osservazioni da parte del Socio, queste sono esaminate in occasione della prima riunione utile del Consiglio di amministrazione, che le valuta ed assume la definitiva delibera, che sarà comunicata al Socio e diverrà efficace da quel momento;
- d) in ogni caso il Consiglio di amministrazione, nel corso del procedimento di cui sopra, può disporre la sospensione dei rimborsi di cui al Regolamento e al Piano sanitario della Cassa Mutua.

Il Socio ha il diritto di ricorrere al Collegio dei probiviri, secondo le previsioni del successivo articolo 25, contro il provvedimento definitivo del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può in ogni caso richiedere al Socio la restituzione di rimborsi indebitamente ricevuti.

Nel momento in cui il Socio perde tale qualifica non avrà più diritto a fruire delle prestazioni della Cassa per sé e per i propri familiari iscritti.

Dal momento dell'esclusione o sospensione il Socio non potrà vantare alcun diritto sull'eventuale quota versata dall'Azienda alla Cassa per l'anno in corso.

Il venire meno dell'iscrizione del Socio, a causa del suo decesso, determina l'automatica cessazione delle prestazioni per l'intero nucleo familiare ad eccezione dei familiari iscritti che richiedano di poter continuare ad usufruire delle prestazioni della Cassa secondo quanto previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 8

I Soci hanno il diritto di:

- 1) partecipare all'attività sociale, direttamente e tramite i propri Fiduciari aziendali;
- 2) partecipare all'Assemblea e votare secondo quanto previsto dai successivi articoli 10 e 14;
- 3) accedere alle cariche associative secondo quanto previsto dai successivi articoli 17, 22 e 24;
- 4) essere messi a conoscenza:
 - a) di tutte le delibere assembleari nelle forme previste al successivo art. 16;
 - b) dei bilanci consuntivi e preventivi, in approvazione e approvati;

- c) dello Statuto, del Regolamento, del Regolamento Assembleare ed elettorale e del Piano sanitario;
- 5) essere messi a conoscenza delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che li riguardino direttamente.

I Soci devono:

- 1) osservare lo Statuto, il Regolamento, il Regolamento Assembleare ed elettorale, il Regolamento e il Piano sanitario;
- 2) osservare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- 3) collaborare con gli organi sociali per favorire il buon andamento della Cassa e realizzare le finalità associative;
- 4) mantenere un comportamento corretto nei confronti della Cassa, in particolare, astenersi da comportamenti che possano arrecare un danno reputazionale, morale o materiale alla Cassa;
- 5) versare la quota associativa entro le scadenze stabilite.

La Cassa garantisce ai Soci:

- a) una disciplina uniforme del rapporto associativo;
- b) l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita della Cassa tranne nel caso previsto dal precedente articolo 7;
- c) il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto, del Regolamento Assembleare ed elettorale, del Regolamento e per la nomina degli organi Sociali salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.

TITOLO III ORGANI DELLA CASSA

ARTICOLO 9

Gli organi della Cassa sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Collegio dei probiviri.

In aggiunta ai suddetti organi è previsto il Fiduciario aziendale, quale figura che collabora al buon funzionamento della Cassa.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è l'organo sovrano.

L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Vi partecipano con diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 60 (sessanta) giorni e siano in pari con i versamenti.

All'Assemblea possono prendere la parola e intervenire, senza diritto di voto:

- a) i Soci iscritti nel Libro dei Soci da meno di 60 (sessanta) giorni;
- b) gli amministratori e i sindaci di emanazione datoriale a norma dei successivi articoli 17 e 22 e gli altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori;
- c) soggetti istituzionali su invito del Consiglio di amministrazione.

La gestione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le votazioni per l'elezione degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri è disciplinata dal Regolamento Assembleare ed elettorale.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria si tiene, previa convocazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'Assemblea ordinaria l'elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri, nonché la decisione su tutti gli affari che le vengano sottoposti dal Consiglio di amministrazione, in particolare l'approvazione delle modifiche al Regolamento.

La Cassa invierà annualmente, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, copia del bilancio e delle relazioni accompagnatorie a tutte le Aziende di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta debbano prendersi deliberazioni modificative del presente Statuto e del Regolamento Assembleare ed elettorale.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea e lo svolgimento della riunione assembleare e di delibera delle decisioni sono disciplinate dal Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall'Assemblea con apposita delibera.

Il Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, può altresì convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Nelle Assemblee devono essere posti all'ordine del giorno anche quegli argomenti e proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento Assembleare ed elettorale e del Regolamento per i quali sia pervenuta al Consiglio di amministrazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea stessa, una richiesta firmata da almeno 1/10 dei Soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

I Fiduciari sono tenuti a divulgare la convocazione dell'Assemblea ai Soci della propria Azienda, compresi i Soci pensionati, con la massima celerità e capillarità.

L'Assemblea si può tenere in presenza, in modalità telematica attraverso apposite piattaforme informatiche, o in modalità mista. Nel caso in cui l'Assemblea sia tenuta in modalità telematica o mista il Presidente e il segretario dell'Assemblea dovranno trovarsi nello stesso luogo.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/5 dei Soci.

Se il numero dei Soci intervenuti è inferiore a quello prescritto, le Assemblee (ordinaria e straordinaria) già indette in seconda convocazione, riconvocate non oltre 30 (trenta) giorni dopo la data fissata per la prima convocazione e con lo stesso ordine del giorno, sono valide:

- 1) per l'Assemblea ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, direttamente o per delega;
- 2) per l'Assemblea straordinaria, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei Soci.

ARTICOLO 14

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega da altro Socio. La delega dovrà essere autenticata dal Presidente della Cassa o dal Fiduciario aziendale o dai Soci incaricati dal Presidente per iscritto.

Ogni Socio può rappresentare per delega non più di altri cinque Soci. Il diritto di voto non ha limitazione alcuna e spetta su tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni vengono prese:

- 1) nelle Assemblee ordinarie, a maggioranza (metà più uno dei votanti);
- 2) nelle Assemblee straordinarie, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 31 (scioglimento dell'Associazione).

ARTICOLO 15

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede l'Assemblea.

Le manifestazioni di voto dell'Assemblea possono essere espresse in forma palese o segreta. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri dovranno essere sempre a scrutinio segreto.

L'esito di ogni votazione è proclamato dal Presidente.

ARTICOLO 16

Per ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale su un apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale fa fede per le deliberazioni prese dall'Assemblea.

Copia del verbale delle delibere assembleari è inoltrato ad ogni Fiduciario che si adopererà per renderlo disponibile a tutti i Soci che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e direzione della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, il cui numero è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Ad eccezione del Vice Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti istituzionali delle Aziende in rappresentanza dei datori di lavoro, gli amministratori sono soci della Cassa eletti a scrutinio segreto.

Gli amministratori eletti, secondo la procedura prevista dal Regolamento Assembleare ed elettorale, durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione espletano il loro mandato a titolo gratuito e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado di altro amministratore, sindaco o proboviro. Nel caso di incompatibilità tra eletti rimarrà in carica chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano. Nel caso in cui risulti incompatibile, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, anche se precedentemente nominato, decadrà dall'incarico a favore del Socio eletto. La FTBCC dovrà designare un nuovo Vice Presidente.

La carica di amministratore si perde anche in caso di:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione;

b) perdita della qualità di Socio, per gli eletti.

L'amministratore non può partecipare alla votazione inerente questioni che lo riguardano o riguardano il proprio coniuge, convivente *more uxorio*, parente o affine entro il secondo grado.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, il Consiglio di amministrazione dovrà convocare con urgenza un'Assemblea dei Soci per reintegrare l'organo. Gli amministratori subentranti rimarranno in carica per la durata del mandato del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione ha pieni poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e per il perseguimento degli scopi della Cassa, ad eccezione di tutti gli atti riservati per legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Le principali funzioni sono di seguito descritte senza pretesa di esaustività:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- redigere annualmente il bilancio consuntivo della Cassa, con evidenza di entrate, prestazioni, spese e fondi di riserva, da illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre le proposte di modifica allo Statuto, al Regolamento Assembleare ed elettorale e al Regolamento, da illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- aggiornare il Piano sanitario provvedendo alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione istituzionali. Le modifiche al Piano sanitario, salvo deroghe richieste da causa di forza maggiore, esigenze di tutela del patrimonio della Cassa o disposizioni di legge, entrano in vigore il 1 gennaio di ogni anno e sono rese note ai Soci almeno 30 giorni prima;
- nominare il Presidente e il Segretario;
- decidere in merito all'esclusione o sospensione dei Soci;
- decidere in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti esterni sentito il parere del Direttore;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali della Cassa;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Cassa.

Il Consiglio ha altresì facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nonché di autorizzare la Cassa a costituirsi nei giudizi attivi o passivi.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal membro più anziano, nomina a maggioranza semplice, nella prima riunione successiva all'Assemblea elettiva, il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Cassa, la rappresenta di fronte ai Soci ed ai terzi.

Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento della Cassa, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano la Cassa sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

- c) adottare, in caso di necessità provvedimenti d'urgenza, dopo averli preventivamente comunicati agli amministratori, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni dal loro compimento alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- d) presiedere l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, spetta al Consiglio di amministrazione conferire una espressa delega ad un altro consigliere.

Non può essere nominato Presidente, salvo nel caso di ricambio totale del Consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o sindaco della Cassa.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla sua avvenuta elezione, nomina, su proposta del Presidente, il Segretario del Consiglio di amministrazione in persona di un amministratore o del Direttore.

Il Segretario si occupa della redazione e gestione dei libri del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, nonché della predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio di amministrazione. Il Segretario compie tutti gli atti che il Presidente gli affida in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, a norma del superiore art. 19, almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale o da almeno 3 (tre) amministratori qualora il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri, o 5 (cinque) amministratori qualora il Consiglio sia composto da 7 (sette) membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima – e in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima – della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti il Collegio sindacale, affinché vi possano intervenire.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Gli amministratori possono partecipare alle riunioni anche a distanza, utilizzando le piattaforme telematiche individuate dalla Cassa.

La prima riunione successiva all'elezione del Consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale, che dovrà essere redatto per ogni riunione, deve essere firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con parere consultivo, il direttore della Cassa.

ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale, composto da 3 (tre) membri, è costituito:

- da 2 (due) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i Soci, che espletano il loro mandato a titolo gratuito;
- da un membro, che assume la carica di Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti istituzionali delle Aziende associate o fra i Soci, purché iscritti nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti del Collegio sindacale eletti, secondo la procedura prevista dal Regolamento Assembleare ed elettorale, durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Tutti i membri del Collegio sindacale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato. Il Presidente del Collegio sindacale riceve un compenso annuo deliberato dall'Assemblea dei Soci per l'intera durata del mandato, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, vigilano sull'amministrazione della Cassa ed esaminano ed esprimono il parere sul bilancio. I sindaci possono partecipare alle riunioni anche a distanza, utilizzando le piattaforme telematiche individuate dalla Cassa.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado di altro sindaco, amministratore o proboviro. Nel caso di incompatibilità tra eletti, rimarrà in carica chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano. Nel caso in cui risulti incompatibile, il Presidente del Collegio sindacale, anche se precedentemente nominato, decadrà dall'incarico a favore del Socio eletto. In questo caso, la FTBCC dovrà provvedere alla nuova designazione.

La carica di sindaco si perde anche in caso di:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione;
- b) perdita della qualità di Socio, per gli eletti.

Nel caso in cui un sindaco eletto cessi dall'incarico, il Consiglio di amministrazione dovrà convocare con urgenza l'Assemblea dei Soci per reintegrare l'organo. I sindaci subentranti rimarranno in carica per la durata del mandato del Collegio sindacale. In caso di dimissioni del Presidente del Collegio sindacale, il sindaco eletto più anziano svolgerà le funzioni di Presidente fino a quando la FTBCC provvederà alla nuova nomina.

ARTICOLO 23

Le riunioni del Collegio sindacale avvengono almeno una volta al trimestre.

I membri del Collegio sindacale decadono dalla carica alla seconda assenza ingiustificata consecutiva.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cassa e sul suo corretto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 24

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Cassa ed ha la funzione di perseguire la composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Cassa.

Il Collegio dei probiviri si compone di 3 (tre) membri, eletti, secondo la procedura prevista dal Regolamento Assembleare ed elettorale, direttamente dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi che siano iscritti alla Cassa Mutua da almeno cinque anni, con preferenza per coloro che abbiano ricoperto in passato nella Cassa incarichi amministrativi o di controllo, o che abbiano conseguito diploma di laurea in materie giuridiche.

È eletto Presidente il Socio che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto quello con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Il Presidente ha il compito di provvedere alla convocazione del Collegio e dirigerne i lavori.

Non può essere nominato proboviro, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado di altro proboviro, sindaco o amministratore. Nel caso di incompatibilità tra eletti, rimarrà in carica chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano.

La carica di proboviro si perde anche in caso di:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione;
- b) perdita della qualità di Socio.

Nel caso di cessazione dall'incarico di un proboviro, il Consiglio di amministrazione dovrà indire l'Assemblea dei Soci appena possibile per poter reintegrare l'organo. In caso di dimissioni del Presidente del Collegio dei probiviri, il membro più anziano svolgerà le funzioni di Presidente fino alla nuova elezione.

I probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Tutti i membri del Collegio dei probiviri espletano il loro mandato a titolo gratuito e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 25

Sono devolute al Collegio dei probiviri le controversie relative all'esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e il Consiglio di amministrazione in ordine alla interpretazione, applicazione, validità, efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

In caso di controversia ogni Socio è tenuto a rivolgersi a tale Organo. Il ricorso può essere proposto esclusivamente dai Soci della Cassa.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, il ricorso al Collegio dei probiviri, pena l'inammissibilità, deve essere:

1. comunicato in forma scritta;
2. trasmesso tramite PEC o raccomandata agli indirizzi segnalati sul sito istituzionale della Cassa.

La decisione sull'inammissibilità è comunicata in forma scritta alle parti dal Collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla ricezione.

L'atto di ricorso deve indicare:

1. il provvedimento che si intende impugnare;
2. i fatti ed i motivi del ricorso;
3. la richiesta di modifica o di annullamento del provvedimento contro cui si ricorre.

Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

La decisione del Collegio deve essere assunta entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicata in forma scritta alle parti.

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. Nel caso in cui il ricorso verta sul rimborso di prestazioni sanitarie, il Collegio dei probiviri può richiedere, a carico della Cassa, un parere al medico legale della Cassa medesima. La decisione del Collegio dei probiviri vincola le parti per il solo caso oggetto del ricorso e non è impugnabile. Le riunioni del Collegio dei probiviri sono convocate dal Presidente e si possono svolgere in presenza, anche presso la sede della Cassa o altro luogo individuato nella convocazione, oppure in via telematica.

Il proboviro non può partecipare all'istruttoria e alla votazione inerente questioni che lo riguardano o riguardano il proprio coniuge, convivente *more uxorio*, parente o affine entro il secondo grado.

ARTICOLO 26

Nel caso in cui un dipendente della Cassa venga eletto nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio sindacale o nel Collegio dei probiviri e accetti l'incarico, le prestazioni oggetto del rapporto di lavoro sono sospese per il tempo di permanenza nella carica, con diritto al mantenimento del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 27

Il Fiduciario è un Socio della Cassa nominato dal Consiglio di amministrazione della Cassa Mutua, risponde direttamente al Consiglio di amministrazione stesso e opera in collaborazione con la struttura amministrativa. Ha il compito di favorire il rapporto tra i Soci e la Cassa, ed in particolare:

- quando lo ritiene opportuno, esprime pareri sulle richieste di rimborso presentate dai Soci;
- segnala al Consiglio di amministrazione le informazioni utili a migliorare il rapporto con i Soci;
- divulga la convocazione dell'Assemblea dei Soci e tutte le comunicazioni della Cassa rivolte ai Soci;
- invita i Soci ad una partecipazione attiva alla vita sociale ed in particolare alla partecipazione all'Assemblea dei Soci.

In tutte le aziende di cui all'articolo 3 del presente Statuto deve essere nominato almeno un Fiduciario della Cassa, in caso contrario il Consiglio di amministrazione può disporre la momentanea sospensione dell'attività rimborsuale nei confronti dei Soci dell'azienda stessa.

Il fiduciario espleta il suo mandato in maniera gratuita, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esecuzione di incarichi conferiti dal Consiglio di amministrazione. È tenuto al massimo riserbo su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo incarico.

La qualifica di Fiduciario può essere revocata in qualsiasi momento ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

ARTICOLO 28

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso la Cassa trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) dai contributi dei propri Soci;
- 2) da contributi, ordinari o straordinari, erogati dalle Aziende di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative, stabilite dal Regolamento della Cassa e approvate dall'Assemblea dei Soci nonché da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Alla Cassa è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità.

La Cassa deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 29

Gli esercizi sono annuali e si chiudono il 31 dicembre.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione deve predisporre il rendiconto consuntivo, accompagnato da una propria relazione, da sottoporre alla verifica del Collegio sindacale.

Copia del bilancio e delle relazioni deve essere depositata almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea di approvazione, presso la sede della Cassa e presso ogni Fiduciario. I Soci hanno diritto di consultarlo.

ARTICOLO 30

La Cassa risponde unicamente con il suo patrimonio per tutte le prestazioni integrative, aggiuntive e sostitutive del Servizio Sanitario Nazionale assunte nei confronti dei Soci. Per le obbligazioni contratte nei confronti dei terzi si applica l'art. 38 cc.

TITOLO V SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 31

Lo scioglimento della Cassa è deliberato dall'Assemblea dei Soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci stessi, stabilendone i poteri.

L'Assemblea che ha all'ordine del giorno lo scioglimento della Cassa può essere richiesta da almeno 4/5 dei membri del Consiglio di amministrazione qualora il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri, o da 6/7 nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7 (sette) membri, da almeno 2/3 dei membri del Collegio sindacale o da almeno 4/5 dei Soci.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dandone avviso a tutti i Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del presente Statuto. L'Assemblea è valida, in prima e/o in seconda convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro Socio.

La delibera di scioglimento della Cassa è valida solamente se approvata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 dei votanti.

In ogni caso, in ipotesi di scioglimento della Cassa per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n° 662 del 23/12/1996, o ad altra destinazione se imposta per legge.